



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE QUINTA CIVILE

Il Giudice dr.ssa Caterina di Martino ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n 23898/2012 ruolo generale contenzioso

**TRA**

Comune di Sesto Fiorentino in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di appello, dagli Avv.ti Franco Zucchermaglio e Cristina Vannucci dell'Avvocatura Comunale ed elett.te domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 217 presso lo studio dell'Avv.Margherita Ranchetti

**APPELLANTE**

**CONTRO**

PRO.CO.GEST s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.Loredana Scarpati ed elett.te domiciliata in Aversa alla Via Michelangelo n.15

**E**

Equitalia Sud s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Vincenzo Polisi ed elett.te domiciliata in Napoli alla via dei Mille n.40

**APPELLATI**

**OGGETTO:** appello sentenza Giudice di Pace di Napoli n. 7770/2012 del 6.3.2012

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Napoli e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Procogest s.r.l. avverso la cartella esattoriale n. 028/2010/00078614/09; disporre la riforma della sentenza impugnata e dichiarare la legittimità della cartella esattoriale opposta, vinte le spese;

per l'appellata Procogest s.r.l.: rigettare l'appello, vinte le spese con distrazione;

per l'appellata Equitalia Sud s.p.a.: riformare la sentenza impugnata, vinte le spese con



distrazione.

### FATTO E DIRITTO

L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.

Procogest s.r.l. deducendo l'irregolarità della notifica dei verbali di infrazione presupposti e la intervenuta prescrizione dei crediti proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso le seguenti cartelle di pagamento:

- 1) n. 028/2009/0042600461/000 relativa al mancato pagamento dei verbali di infrazione del Codice della Strada elevati dal Comune di Roma e dal Comune di Napoli;
- 2)n. 028/2009/0030442533/000 relativa al mancato pagamento dei verbali di infrazione del Codice della Strada elevati dal Comune di Frosinone;
- 3) n. 028/2009/00343599/54/000 relativa al mancato pagamento del verbale di infrazione elevato dal Comune di Mondragone;
- 4)n.028/2009/00475866/75/000 relativa al mancato pagamento dei verbali di infrazione elevati dalla Prefettura di Campobasso e dalla Prefettura di Caserta;
- 5) n. 028/2010000078614/09 relativa al mancato pagamento del verbale di infrazione elevato dal Comune di Sesto Fiorentino;
- 6) n. 028/20100013601226/000 relativa al mancato pagamento del verbale di infrazione elevato dai Comuni di Gaeta e di Aversa.

Si costituiva Equitalia Polis s.p.a. che eccepiva che l'opposizione, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, era stata proposta oltre il termine di giorni 20 previsto dall'art. 617 c.p.c. e che l'opposizione ex art.689/81 era stata proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge; deduceva, altresì, che l'opponente aveva provveduto al pagamento delle cartelle opposte estinguendole.

Si costituiva il Comune di Sesto Fiorentino deducendo l'incompetenza del giudice adito e nel merito l'infondatezza dell'opposizione.

Con sentenza n.7770/2012 del 6.3.2012 il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e dichiarava nulle le cartelle di pagamento opposte.

Avverso la sentenza proponeva appello il Comune di Sesto Fiorentino che ne chiedeva limitatamente alla cartella di pagamento n.028/2010000078614/09- la riforma, ribadendo in via preliminare l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di pace di Napoli e deducendo nel merito che i verbali sottesi alla cartella di pagamento n.028 /2010/000078614/09 erano stati ritualmente notificati a mezzo del servizio postale e che la circostanza che le notifiche fossero avvenute a mezzo di una società privata ,Maggioli s.p.a., non era stata eccepita dall'opponente ma rilevata d'ufficio dal giudice.





Si costituiva la ProcoGEST s.r.l. che chiedeva la conferma della sentenza impugnata.

Si costituiva altresì Equitalia che chiedeva la riforma della sentenza impugnata.

L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.

In via preliminare, al fine di delimitare la materia del contendere, va precisato che l'appello concerne esclusivamente la cartella di pagamento n. 028/2010/00078614/09.

Sempre in via preliminare va ritenuta condivisibile la motivazione del Giudice di pace inerente la competenza per territorio dell'autorità giudiziaria adita, in considerazione della qualificazione della domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c.

Ancora in via preliminare non può ritenersi cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento della cartella opposta per le considerazioni che seguono.

La Corte Suprema (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che *“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”*.

Nel caso di specie il pagamento della cartella fondata sul verbale di infrazione elevato dal Comune di Sesto Fiorentino, odierno appellante, è avvenuto incontestatamente prima del deposito dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione in primo grado.

Inoltre, secondo quanto affermato dalla ProcoGEST s.r.l.-circostanza non contestata dalle altre parti- il pagamento sarebbe avvenuto a seguito di procedura esecutiva forzata.

Deve, pertanto, escludersi che possa ritenersi cessata la materia del contendere, sia in quanto il fatto estintivo si è verificato prima della pendenza della lite e sia in quanto non può ritenersi venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale, considerato che il pagamento non è avvenuto spontaneamente.

→ Tanto premesso, nel merito va rilevato che dalla documentazione versata in atti ( cfr. produzione dell'appellante) è emerso che i verbali di accertamento su cui si fonda la cartella di pagamento contestata sono: il verbale n.729A/2007/V relativo all'infrazione del 15.9.2007 ( accertata il 16.12.2007) che risulta notificato il 31.12.2007 ed il verbale n.82U/2008 del 21.3.2008 che risulta



notificato il 21.4.2008.

Dall'esame delle relate delle notifiche è emerso che, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, la notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e non di soggetti privati.

Va, però, accolta l'eccezione di prescrizione ribadita dall'appellata Procogest s.r.l. con riferimento alla decorrenza del termine di cui all'art. 28 l.689/81 in quanto dalla documentazione agli atti non emerge la prova della notifica della cartella di pagamento opposta, dunque il credito deve ritenersi prescritto.

L'appello va pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dell'Avv.Loredana Scarpati dichiaratosi anticipatario.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda, eccezione, istanza o deduzione, così provvede:

a)rigetta l'appello;

b)condanna l'appellante alla rifusione, in favore della Procogest s.r.l., delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 500,00 per compensi oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv.Loredana Scarpati dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Napoli il 9.5.2018

Il Giudice

Dr.ssa Caterina di Martino

